TERMINAZIONE ED ORDINI DELL'ECCELL.MO MAGISTRATO DE' R.RI R.RI...

Belluno

rakal. 16

TERMINAZIONE
ED ORDINI
DELL' ECCELL.MO MAGISTRATO
DE' R.M R.A DELL' ENTRATE PUBBLICHE
RIGUARDANTI
L' ECONOMICO ED IL POLITICO
DELLA MAGNIFICA CITTA'
DI BELLUNO:
Approvati con Decreto
DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO
22. Maggio 1794.

BELLUNO, 1794.

PER SIMON E FRANCESC' ANT.O TISSI
STAMPATORI CAMERALI.

TERMINAZIONE.

I Risultati precisi di un' accurata revisione con diligenza lodevole eseguita dal Fedel Ragionato di questo Magistrato, in ordine al Decreto dell' Eccellentissimo Senato 22. Marzo 1788., delle amministrazioni economiche della Città di Belluno per un sessennio, dall'anno 1782. fin a tutto l'anno 1787., palesarono evidentemente i disordini, le irregolarità, e le implicanze, in cui si trovò involta quella economice azienda. Ha pure fondatamente dedotto il Magistrato medesimo, che i mali scoperti, essendo inerenti a quella civica costituzione viziata da quelle alterazioni, che la variazione dei tempi e delle circostanze, o la malizia degli uomini non cessa d'introdurre, non potevano esser radicalmente repressi, se senza sconnettere le fondamentali sue basi non veniisse essa ricomposta sulle norme delle giustizie, e di una possibile conformazione ai sistemi generali di civico governo messi felicemente in pratica dalle altre Città / a le più rignardevoli di questo Stato. Ha altresì conosciuto con i lumi della sua maturità, e della sua esperienza, che le leggi, e le regolazioni in casi simili sono efficeci, e vengono osservate, quando sono ricevute, piuttosto che de un debito di obbedienza, da un sentimento di persuasione della loro es-

sen-

senziale convenienza, e dei salutari effetti che possono promuovere.

Quindi rendendo note le di lui intenzioni con lettere 8. Giugno ultimo decorso, ordinò anche, che fosse avanzato un eccitamento a quel Consiglio di destinare due dei suoi Cittadini accreditati per probità e per consiglio, acciocchè recandosi in questa Dominante somministrassero tutti gli opportuni rischiarimenti, e fornissero di quelle locali positive nozioni, che servir potessero a ricomporre, e riordinare quella legislazione politico-economica.

Furono perciò con parte del Consiglio medesimo 15. dello stesso mese di Giugno, la quale ratifica la unanime adesione di quel civico Corpo, destinati ad oggetto di esaminare tutti gli effetti ed i rapporti delle pubbliche commissioni, per potersi prestare a suggerire i mezzi valevoli a rimediare i mali gravissimi della loro patria, sei Cittadini, i quali elessero con formale mandato di procura due dei loro colleghi, cioè i Nobili Co: Damiano Miari, e Co: Giacomo Campana Cav., che qui ridottisi per supplire all' incarico tramandatoli, esibirono saggi plausibili di una docilità rassegnata, e di un vivo interesse per il bene della lor patria.

Dalle comunicazioni avute, dalle istanze prodotte, dai fatti esposti risultando ad evidenza i difetti di quella Costituzione politica, e le irregolarità di quelle amministrazioni economiche, e risultando altresì la necessità di appropriare un sistema di ben intese e ben assortite provvidenze, che nell' uno e nell' altro rapporto siano valevoli ad allontanare e distruggere le cause, che hanno generato, e che mantengono il disordine; perciò le L. L. E. E. esecutivamente al sopraccennato Decreto devennero ad ordinare e prescrivere la presente Terminazione, che abbraccia gl' infrascritti capitoli di governo e di disciplina, tanto nella parte economica, quanto nella politica, i quali vengono separati nelle categorie rispettive.

OR-

ORDINI PER L' ECONOMICO.

Rendite, ossia Masseria, compreso il Censo.

CAPITOLO PRIMO.

SArà instituito un Quaderno col corrispondente Giornale, di cui a maggior facilità sarà formato l'esemplare in questo Magistrato, ad in esso colle più individue dichiarazioni saranno annualmente addebitati tutti li Conduttori de' Daz}, Affittuali, ed altri, che formano l'attivo della Città, e parimenti accreditati tutti quelli, che formano il passivo; e da questo Quaderno saranno dedotti annualmente gli Scodaroli, o siano Vacchette da consegnarsi agli Esattori per le riscossioni della Masseria, e del Censo, e così pure le note alli Cassieri per li pagamenti ordinarj, che dovranno fare.

L' esattore della Masseria darà due pieggierie giusto il solito, da essere approvate col metodi, che restano prefissi dal piano della sistemazione politica: riscuoterà tutto quello sarà descritto nelle vacchette, che gli verranno consegnate a' debiti tempi: di mese in mese produrrà le note distinte delle riscossioni fatte, per essere con esse accreditate le Ditte, che avranno pagato, ed addebitata corrispondentemente la di lui Ditta per lo scosso effettuato: e così pure mensualmente consegnerà tutto lo scosso al Cassiere, e di essa consegna sarà egli accreditato, ed addebitato il Cassiere medesimo. Per essa consegna sarà tenuta ferma la giornata dei dieci, come corre in presente, passato il qual giorno sarà tenuto di pagare colla pena del due per cento tutto quello, che andasse difettivo: la qual pena caderà a benefizio della Città, non mai del Cassiere.

L'esazione dei Ducati 25, che viene annualmente fatta dalla Camera Fiscale per mantenimento e tisfauto della Camera medesima, verrà fatta per giro dell'Esattor senza utile.

Resta assegnato all'Esattor medesimo l'uno per cento su tutto quello riscuoterà.

Lo

Lo stesso metodo dovrà osservarsi dall' Esattor del Censo, che continuerà a percepire il solito emolumento di L. 100. V. T. ed a questo dovrà darsi credito col fondamento delle copie di partita, che dimostreranno gli esborsi effettuati nella Camera Fiscale per conto del Censo medesimo.

Estimo reale, ossia Gravezze de Mandato Dominii.

CAPITOLO SECONDO.

Dovrà prestarsi la Città per la rinovazion dell' Estimo, a motivo della di cui anticbità procede con tanto disordine l' imposizione anco delle Gravezze de Mandato Dominii; e ciò in esecuzione anco alle pubbliche prescrizioni, espresse nelle sovrane Ducali 22. Aprile 1792., che ne ingiongono di decennio in decennio la rinovazione.

L' esattoria verrà deliberata sul pubblico incanto col maggior vantaggio della Città.

Gl' incanti si verificheranno coi solici legali metodi.

Dovrà l' Esattore esibire due pieggierie da essere approvate, come si è detto al capitolo primo per l' Esattore delle readite: avrà l' obbligo dell' intiero saldo de' pubblici pagamenti scadenti, senza alcuna eccezione, o pretesa: dovrà descrivere negli scodaroli le riscossioni verificate dalle rispettive Ditte, onde non perder le traccie de' debitori, come con tanto disordine è fin ad ora seguito: a quest' oggetto al momento della resa di conto sarà in obbligo di consegnare la vacchetta, ossiano gli scodaroli.

Dentro sei mesi dopo compiuta l' esazione dovrà verificare la medesima resa di conto, da descriversi in apposito libro detto *Conti dell' Esattore*.

In esso libro *conti* dovrà esser addebitato dell' intiero importare degli scodaroli, ed accreditato di tutti gli esborsi, che dimostrerà aver effettuati con legali fondamenti, che dovranno conservarsi numerati in filza apposita, e che dovrà eseguire a norma

ma di una nota, che già verrà per suo lume consegnata dal Cancelliere, in cui dovranno esser indicati tanto di pagamenti da farsi per saldo de' pubblici carratti, quanto quelli da farsi a' particolari acquirenti, od altro a norma del praticato.

Restando dalle resa de' conti debitore o creditore, farà addebitato, o accreditato in Quadarno, per essere in caso di debito obbligato lel dovuto pagamento nel termine di mesi due appresso il Cessiere, coll'aggravio della pena in caso di mancanza, o risarcito dal Cassiere medesimo del credito risultato.

Dazio Macina, ossia Boccatico.

CAPITOLO TERZO.

LI deputeti, che verranno eletti senza alcuna utilità, formeranno il comparto triennale prescrivente in valuta di piazza la quota incombente alle rispettive famiglie, dedotta colla norma delle loro fortune, e sempre colla vista del sollievo della misera popolazione, accrescendo a quest'oggetto la tassa spettanta ai possidenti.

Il detto triennale comparto verrà in apilogo rassegnato in ordine ai decreti dell'Eccellentiss. Senato 25. Novembre 1756. e 18. Aprile 1793. agli esami del Magistrato, che lo rassegnerà poscia alla Serrana approvazione, senza la quale non potrà mai esercitarsi di lui effetto.

Il comparto medesimo, approvato che sia, verrà registrato in un libro, dal quale verranno tratte le vacchette da consegnarsi al Console Tesoriere pro tempore, che ne farà l'esattore ordinario nella Fiscal Camera, secondo il corrente metodo.

Dovrà il detto Esattore pagare in tempo, scosso o non scosso, l'importar dell'annuale carratto in pubblica cassa; altrimenti soggiacerà alla pena di quanto mancasse a saldo.

Avrà il solito consueto emolumento di lire quattrocento settanta V. P.

Prescoterà copia di partita comprovante l'eseguito saldo, da conservarsi in filza; dichiarandosi però, che non potrà esercitare

tare tal carico, se non avrà per l'esazione antecedente eseguita la resa di conto, e saldata ogni partita.

Ad oggetto della medesima resa di conto sarà instituito, come per l'esattoria dell'Estimo reale, apposito libro detto *Conti del Console, ossia Esattore della Macina:* ed in esso libro sarà appostato debitore di tutto l'importare della vacchetta, compreso anco l'importo annuo della deliberazione del Dazio Macina, sopra Pestrin, Farinati, ed altro; e sarà accreditato, come l'Esattore delle gravezze, per li pagamenti effettuati coll'appoggio de' fondamenti legali, che dovranno pure conservarsi numerati in filza apposita; e del risultato della resa de' conti sarà uniformemente all'Esattore delle graveaze appostato debitore, o creditore, in Quaderno per l'oggetto, come in quello, indicato.

Cassiere.

CAPITOLO QUARTO.

SArà eletto coi metodi, che vengono fissati nel piano dalla sistematica politica, e dovrà prestare, secondo il solito, due pieggierie: avrà di salario l'uno per cento, soltanto però su quello avrà effettivamente riscosso l'Esattore: sarà appostato debitore in Quaderno di tutto il soldo, che gli verrà consegnato dal Cassiere uscito; dei contamenti, che di mese in mese gli verranno fatti dall'Esattore; degli avanai delle riscossioni dell'estimo, ossia delle gravezze de Mandato Dominii; delle partite contate da' debitori arretrati, e di tutte le altre summe, che in qualunque modo entrare potessero in cassa della Città.

Avrà poi credito di tutti i pagamenti, che avrà fatti, sì mensuali che annuali, ordinarj ed straordinarj, relativamente alla sopraindicata nota del Cancelliere, e bollettini a stampa, che dovranno essere numerati, e sottoscritti almeno da due Consoli.

Dovrà perciò esso Cassiere esibire li Bollettini medesimi mensual-

finalmente per le dovute annotazioni in Quaderno, e saranno essi custoditi in filza con numero progressivo.

Gli resta nel più rifolnto modo inibito di verificare pagamenti di sorte alcuna, in pena di pagar del proprio, quando non siano fondamentati dai Bollettini medesimi.

Deputazioni estraordinarie.

CAPITOLO QUINTO.

AD ogni elezione di Deputazioni con ammicistrazione di dinaro saranno li Deputati, colla data del giorno, e parte della loro elezione, appostati debitori in Quaderno, subito che avranno conseguito dal Cassiere il pagamento del bollettino, che verrà loro rilasciato: e tale appostazione di debito dovrà seguire col fondamento di altro bollettino, che dopo fatto l'esborso rilaserà a tale oggetto il Cassiere medesimo.

Nelle Deputazioni composte di più persone il Deputato Cassiere esibirà pieggieria; e lo stesso farà quello, a cui solo fosse affidato qualche affare.

A fronte dell'appostazione del debito verranno registrete le partite a saldo della polizza delle spese fatte dalla Deputazione: queste polizze dovranno essere specificate, nè potranno essere admesse, se non saranno sottoscritte dal maggior numero de' Deputati, compreso anche il Cassiere.

Le polizze medesime saranno conservate con numero progressivo corrispondente alle partite, e conservate in filza.

Creditori capitalisti.

CAPITOLO SESTO.

AGgravata la Città di annuali censi passivi incontrati per urgenti bisogni con osservabili summe di prò arretrati, ne verrà fatto in Quaderno il più lucido e preciso impianto.

Dovendosi a quest'oggetto prestare a liquidar le rispettive partite per traccia stanza delle occorrenti appostazioni, mentre esso impianto dovrà seguire per cadauna Ditta col fondamento di stila dalla rispettiva liquidazione; viene eccitata la Città medesima a prestarsi con impegno per l'affrancazion de' Capitali, che stanno a carico suo, e continuarà perciò a verificare l'annuo deposito sul Monte del dinaro effetto alle stesse affrancazioni.

Debitori arretrotratti.

CAPITOLO SETTIMO.

NEl Quaderno verranno eziandio appostati creditori, previa la rispettiva liquidazione, tutti quelli, che avessero crediti liquidi secchi; e risulteranno poi debitori quelli, che dopo terminate la loro rispettive deputazioni non avessero reso conto nel termine stabilito; continuando questo metodo anco per quelli, che dopo la presente Riforma fossero per avventura per incorrere in tale mancanza: ed anche perciò dovrà la Città tenersi vigile, onde tutto proceda con ordine, e buon sistema.

Provvidenze generali.

CAPITOLO OTTAVO.

SArà instituito un Codice, che contenga le Leggi tutte, cioè Capitoli, Terminazioni, e Decreti riguardanti il governo delle rendite, gli obblighi di cadaun officio, e tutte quelle altre provvidenze non ripugnanti ai presenti Capitoli, che vivono a presidio della Città.

Il detto libro verrà compilato dal Cancelliere della Città, che potrà prevalersi, occorrendo, dall'opera di cadaun altro de' suoi ministri.

Sarà pure per le spese di qualunque sorte instituito un Bollettario a stampa, come già fu nei precedenti capitoli motivato.

Tut-

Tutti gl' impianti, e conteggi faranno verificati in sola valuta Piazza, e in Rle piccole Venete), e ciò tanto nel Quaderno, che negli Scodaroli, Vacchette, e libri *resi di conto*, e Bollettarj, sì per le rendite della Massetia e del Censo, che per la Gravezze de Mandato Dominii, e Dazio Macina: dichiarandosi a questo passo, che resta inibita, come di niun profitto per la Città, per l'esperienza fattane, l'imposta già obsoleta di piccoli sei per boccale sulla vendita del vino al minuto.

Ogni anno sarà formato a categoria per categoria esatto bilancio (da esser esposto nella Cancellaria di Città) che farà vedere il più distinto detaglio delle tenute amministrazioni.

Il detto bilancio in relazione anco al Decreto dell' Eccellentissimo Senato 2. Marzo 1786. sarà annualmente trasmesso al Magistrato pei più fondati esami e confronti.

SEGUONO GLI ORDINI PER IL POLITICO.

CAPITOLO PRIMO.

Riconoscendosi un mezzo efficace per la sistemazione del governo politico ed economico della Città di Belluno di richiamare alla sua osservanza l'ottima instituzione del Minor Consiglio ricordato dalla Parte di quel Corpo 1528., con quelle modificazioni però, che furono riputate indispensabili, ed opportune per la sua miglior conformazione;

Sarà quindi composto questo Minor Consiglio dal N. H. Rappresentante, o suo Delegato, dai quattro Consoli attuali, dai due Consoli ultimi usciti, dagli attuali cinque Deputati ai Privilegi, dagli attuali cinque Deputati alle fabbriche ponti e strade, e dall'Avvocato Fiscale della Città, che in tutti sono al numero di diciasette.

L'Eccellentissimo Rappresentante, o suo Delegato dovrà presiedere con il metodo osservato nelle riduzioni del Consiglio Maggiore.

Tutti li carichi componenti il Minor Consiglio verranno nominati per scrutinio, ed eletti dal Consiglio Maggiore ridotto al numero di sessanta almeno, e con la pluralità de' suoi voti.

I Consoli non avranno età minore di anni trentadue, e dureranno un anno nel loro carico naturale, e sei mesi come Consoli ultimi usciti, con il cambiamento alternativo di due d'essi ogni sei mesi.

I cinque Deputati ai Privilegi saranno dell'età consolare, e durerà il loro carico mesi sedici, come in presente, con il cambiamento alternativo di otto in otto mesi, prima di due, poi di tre dei medesimi; restando ad essi riconfermate le facoltà sempre avute, e naturali del loro carico, da esser però

eser-

esercitate con quelle discipline, che saranno stabilite dal Minor Consiglio.

La durata dei cinque Deputati alle strade ponti e fabbriche che sarà di anni tre, come io presente, ed avranno il loro cambiamento alternativamente, come sopra, ogni diciotto mesi.

E così in relazione al turno degli accennati cambiamenti dovrà il Consiglio Maggiore, ad ogni carico che sarà per essere vacante, aleggere preventivamente almeno di due mesi al carico stesso per la prova sostituzione.

Li Deputati, e Consoli componenti il Minor Consiglio non potranno esser eletti nel medesimo carico con lo stesso titolo, senza contumacia di un tempo eguale alla durata dell' impiego già sostenuto.

Potranno per altro esser promossi agli altri carichi, che sotto diverso nome danno ingresso al Minor Consiglio.

Se in attualità d' impiego alcuno dei componenti il Minor Consiglio mancasse a' vivi, o si assentasse per mesi sei, in tal caso si dovrà devenire all' elezione di un sostituto nel medesimo carico, che durerà per tutto quel tempo, che mancava al suo predecessore a terminare l' impiego.

A ciascuno degli eletti a questo Minor Consiglio viene accordata la facoltà d' implorare la sua dispensa: ma dovrà farlo nell' atto della sua elezione, sia farà presente, e se assoluta dal Consiglio, nel termine di giorni otto; con condizione però, che sia la di lui dispensa admessa con due terzi dei voti del Consiglio Maggiore. E se a fronte di una Parte negativa taluno tuttavia rinunziasse il carico a lui conferito, s' intenderà ipso facto escluso da ambedue i Consigli per tanto tempo, quanto fosse la durata del carico rinonziato, e nel frattempo sarà privo di qualunque officio civico.

Se gli eletti ai carichi, che danno ingresso al Minor Consiglio, fossero in attualità di altri offici ordinari, che portano emolumento certo o incerto, non potranno aver ingresso nel medesimo, senza la rinunzia preventiva degli offici ordinari, da esser prodotta nel termine di giorni otto, ed accol-

ta

in senza Parte del Consiglio: e non volendo rinunziare agli officj ordinarj, potrà segnare la sua rinunzia al nuovo carico, che in questo unico caso s'intenderà ammessa senza Parte del Consiglio Maggiore. Con dichiarazione però, che la presente provvidenza non dovrà aver luogo nella prima provvisionale apertura del Minor Consiglio.

Gli attuali Ministri del Consiglio Maggiore sono al numero di quattro: un Avvocato Fiscale, un Cancelliere, lo Scontro, ed il Vice-Cancelliere, che resta abolito, ed in di lui vece sarà instituito il carico di Ragionato.

Ai medesimi Ministri sarà appoggiato anche il serviaio del Minor Consiglio con quelle ispezioni, e stipendj, che saranno in appresso stabiliti.

La Presidenza.

CAPITOLO SECONDO.

LA Presidenza a questo Minor Consiglio s'intenderà composta dai Consoli pro tempore, e vi dovrà essere l'intervento almeno di due di loro per presiedere legalmente.

La sola Presidenza avrà la facoltà proponente in questo Minor Consiglio, ed apparterrà alla stessa l'incombenza di ordinarne le convocazioni merodiche, ed estraordinarie, come sarà dichiarito.

L'Officio Consolare dovrà colla ostante fungere tutte le altre naturali sue incombenze; e resta sollevato unicamente dalle visite delle strade, che dovranno in appresso esser fatte dalla Deputazione apposita, senza il minimo aggravio della Città.

Apparterrà pure alla Presidenza la sopravveglianza ai rispettivi Ministri e Salariari, sì liberali che meccanici; e nel caso che fossero rirrovati negligenti, o difettivi nelle incombenze ai medesimi addossate, dovrà in allora la Presidenza assoggettar le di loro mancanze al Consiglio Minore per le necessarie opportune deliberazioni, anche in corso della loro condotta.

Ri-

Riduzioni del Minor Consiglio.

CAPITOLO TERZO.

Questo Minor Consiglio dovrà metodicamente ridursi due volte al mese; e nei tre mesi di autunno, attesa la assenza degl' individui, una sola volta per mese: saranno per altro in arbitrio de' Consoli le convocazioni straordinarie a tenore delle esigenze.

Non s' intenderà legale la sua riduzione, che coll' attuale intervento del N. H. Rappresentante, o sua Delegato, e di dodici degl' individui, che lo compongono, tra i quali vi dovranno essere sempre due Consoli almeno.

Non s' intenderà legale parimenti, se non fatà fatto precedere l' invito, almeno un giorno prima, con viglietto e stampe consegnato alla casa di cadauno dei componenti, in cui vi sia indicato il giorno e l' ora della riduzione; ed anzi l' ora prefissa dovrà esser fatta pubblicamente intendere con il suono disteso della campana posta sopra la Torre della Città: con dichiarazione però, che nelle straordinarie esigenze d' istantaneo provvedimento, quando vi sia il numero legale, s' intenderà legittima la convocazione, anche senza la precedenza di un giorno degl' inviti a stampa.

Prima apertura del Minor Consiglio.

CAPITOLO QUARTO.

Tosto approvata dalla Pubblica Autorità la presente Terminazione, s' intenderà immediate costituito questo Minor Consiglio dai Consoli attuali, dalli Deputati ai Privilegi, dalli Deputati alle fabbriche ponti e strade, dal Fiscale esercente, e dai due Consoli ultimi usciti.

Se alcuno de' Consoli, o Deputati predetti sopriße in presente più carichi con titolo al Minor Consiglio, non potrà ri-

ritenerne che un solo, dovendo prima del suo ingresso al Minor Consiglio rinunziare gli altri carichi per l'equivalente sostituzione, che dovrà tosto esser fatta dal Consiglio Maggiore con il metodo fissato.

La durata di questo Minor Consiglio come sopra costituito dovrà aver luogo fino al primo Gennaro prossimo venturo, tempo in cui dovrà cominciare il suo corso metodico e statutario, con l'uscita in allora di due Consoli, e dei due Consoli ultimi usciti, non che di due dei più giovani dei Deputati ai Privilegi, e di altri due parimenti dei più giovani dei Deputati alle fabbriche ponti e strade.

Ad oggetto però, che il cambiamento successivo possa procedere con metodo costante ed inalterabile, e con la sostituzione delle elezioni ugualmente costanti; li due Consoli, che in quel tempo resteranno in attualità di governo in esso Minor Consiglio, dovranno permanere nel carico di Consoli per altri mesi sei.

Così li tre Deputati ai Privilegi pur dureranno nel loro carico, per altri mesi diciotto; e li tre Deputati alle fabbriche ponti e strade per altri mesi diciotto.

L'Avvocato Fiscale.

CAPITOLO QUINTO.

IN questo Minor Consiglio Il Fiscale sarà il solo Ministro che avrà voce consultiva unicamente.

Sarà dovere dello stesso di prestare il di lui servigio, come in presente, all'officio Consolare, ed a qualunque deputazione ed officio della Città.

Dovrà parimenti riconoscere la legalità dei soggetti, che fossero proposti alli respettivi carichi, che devono comporre il Minor Consiglio, onde non abbia giammai ingresso nel medesimo persona mancante dei requisiti statutarj, e con la presente ordinati.

Dovrà pure con tutta l'accuratezza riconoscere l'idoneità

dei

dei pieggi, che devono esser offerti dai rispettivi conduttori de' Dazj patrimoniali della Città, quali pieggi non potranno esser accolti dal Minor Consiglio senza giurata informazione del Fiscale, che comprovi la possibile certezza della idoneità dei pieggi medesimi.

E parimenti dovrà prestarsi alla difesa delle liti, ed esaurire i fondamenti necessarj con l'opera del Cancelliere.

Dovrà pure, allorchè sia commissionato dalla Presidenza del Minor Consiglio, esporre le rispettive materie in ambidue li Consigli, e ricordare egli pure le leggi nel proposito per il buon ordine delle deliberazioni: dovendo inoltre incombere a tutto quello, cui è obbligato presentemente, con l'annuo emolumento di Ducati ottanta V. P.

Il Cancelliere.

CAPITOLO SESTO.

IL Cancelliere dovrà tenere il registro politico delle Provvisioni e Partì, che si prenderanno tanto nel Minore, quanto nel Consiglio Maggiore. Rilascierà li Bollettini dipendenti dalle Partì stesse con il metodo fissato nella sistemazione economica, e resterà col solito stipendio di Ducati 225. V. P., e con il dovere delle altre incombenze tutte, che appartengono tutt'ora al di lui carico, eccettuato il registro e conteggio economico.

Il Ragionato.

CAPITOLO SETTIMO.

APpartenerà a questo nuovo Ministro sostituto al Vice-Cancelliere il registro, ed esecuzione della scrittura economica a norma della fissata sistemazione.

Dovrà parimenti supplire all' obbligo di Quaderniere, che s' intenderà similmente abolito; ed il di lui emolumento annuo resta fissato in Ducati cento venticinque V. P.

Lo Scontro.

CAPITOLO OTTAVO.

IL Ministro esercente il carico di Scontro avrà la custodia del Balanzone delle Gravezze, ossia libro contenente i possessori dei beni. Eseguirà i traslati, e scodaroli con le discipline, che gli saranno ingionte nel Capitolare del nuovo Estimo, che dovrà esser fatto.

Sarà in dovere di formar le vacchette, e scodaroli del Boccadego, o sia Dazio Macina, e di adempire a tutte le altre incombenze a lui naturali, con il solito salario di Ducati 120. V. P.

Facoltà, ed obbligazioni appartenenti al Minor Consiglio.

CAPITOLO NONO.

ALla sua prima riduzione questo Minor Consiglio dovrà eleggere dal suo corpo due Contradditori, che saranno nominati dalla Presidenza, ed approvati con due terzi dei voti del Minor Consiglio ridotto in forma legale, come sopra, con incombenza ai medesimi, come conservatori delle Leggi, e custodi dell' ordine, di ricordare i provvedimenti relativi alle materie, che fossero promosse alla discussione o deliberazione di questo Minor Consiglio.

Riconoscendosi poi indispensabile l' istituzione del nuovo carico di Ragionato, il Consiglio Minore darà la nomina di tre di quegl' individui del corpo del Consiglio, che riputasse i più ido-

idonei a sostenere un sì importante impiego ; e quello fra i medesimi, che resterà superiore di voti nel Consiglio Maggiore, sarà l'eletto.

Sarà preciso dovere del Minor Consiglio di maturamente esaminare qualunque nuova provvidenza, che fosse ripetata confacente al bene della nazione ; e dopo presa nel Minor Consiglio con la pluralità, o con le strettezze, a metodo delle Provvidenze statutarie, dovrà esser prodotta al Consiglio Maggiore, per esser accolta, o regetta con la pluralità de' suoi voti.

In quanto poi alle deliberazioni metodiche dipendenti da Leggi, Provvisioni, e massime stabilite, rignardanti l'economia e disposizione dell'aver del Comune, non che la difesa delle ragioni diritti e privilegi della Città, restano questi affidati alla integrità e zelo dello stesso Minor Consiglio, con i metodi e riserve, che verranno dichiarite.

Dovrà il Minor Consiglio richiamare alla loro osservanza tutte le leggi, metodi, e discipline, che non oppongono alla presente sistemazione, e che tendono a promuovere l'adempimento de' propri doveri, onde con attività e zelo corrispondente ogni individuo contribuisca al buon ordine, e vantaggio della Comunità.

In questo Minor Consiglio si stabiliranno pure li Capitoli di disciplina per le deputazioni, ministero, incanti, o affittanze delle rendite della Città in dipendenza alle pubbliche Provvidenze, ed ogn'altro provvedimento per la buona amministrazione economica.

Deputazioni ordinarie.

CAPITOLO DECIMO.

SAranno da questo Minor Consiglio elette per scrutinio le Deputazioni de' Provveditori alla Sanità, alle Pubbliche Scuole, i Relatori alle pieggierie, i Deputati a' conti, ed al Dazio Macina.

Tut-

Tutte le Deputazioni ordinarie avranno la libertà della rinunzia, mediante dispensa da esser ammessa con due terzi dei voti del Consiglio Minore.

La durata poi di tutte le ordinarie Deputazioni non avrà mai a passare il periodo di anni tre, dovendosi nelle rispettive Deputazioni cambiare la metà dei Soggetti ogni 18. mesi, uscendo la prima volta i più giovani, ed in tutto e per tutto con il metodo sopra dichiarito per li Deputati del Minor Consiglio: e così ciascheduna di esse dovrà avere la contumacia corrispondente al tempo della sua durata.

Deputazioni estraordinarie.

CAPITOLO UNDECIMO.

Dovendosi poi eleggere qualche estraordinaria Deputazione per particolari maneggi, o litigi a difesa dei diritti della Città, il Minor Consiglio darà la nomina di quattro individui fra' Consiglieri, ed apparterrà poi al Consiglio Maggiore di sceegliere con la pluralità de' suoi voti.

Le Deputazioni estraordinarie avranno il loro fine subito terminata la commissione, per cui furono istituite, e dovranno almeno ogni due anni, a richiesta della Presidenza del Minor Consiglio, render conto dai loro maneggi, dallo stato dell' affare in commissione, e del dinaro impiegato.

Non solo gli Esattori, e Cassiere, ma tutte le Deputazioni ordinarie, che avranno maneggio di soldo, subito dopo la loro elezione dovranno offerire idonee pieggierle da esser esaminate dai Relatori, ed approvate con due terzi dai voti del Minor Consiglio.

Verranno dal Minor Consiglio elette per Scrutinio con la pluralità de' voti, e con quelle utilità e diritti, che hanno presentemente, la Deputazioni alle Cere, ed a' Fanali, il Presidente al Fontico, l' Esattore delle rendite della Massetia, ed

il

Digitized by Google

Il Cassiere: ma non potrà a questi offici mai esser nominato alcuno degli attuali componenti il Minor Consiglio.

Capitanj della Rocca, Agordo, e Zoldo, e Giurati di Giustizia.

CAPITOLO DUODECIMO.

I tre Capitanj della Rocca di Pietore, di Agordo, e di Zoldo, che hanno giudicatura civile e criminale, dovranno esser eletti, come segue.

Il Minor Consiglio darà la nomina di tre Nobili ad ogni elezione; ed il Consiglio Maggiore eleggerà con la maggioranza de' voti quello, che riputasse più idoneo.

Ognuno degli eletti a cadauna delle tre nominate Giurisdizioni potrà implorare la sua dispensa da esser admessa con la pluralità de' voti del Consiglio Maggiore: e se a fronte di una Parte negativa ricusasse l'accettazione del carico, sarà ipso facto escluso da qualunque civico officio, e dai Consigli per due anni, se sarà eletto alla Rocca, e per no anno, se fosse eletto agli altri due Capitanoiati.

Il Capitanio della Rocca avrà la contumacia di anni dieci; quelli di Agordo, e Zoldo la solita contumacia, come in presente.

E come il Capitaniato di Agordo importa di sua natura residenza, così gli viene accresciuto il solito emolumento di Ducati venti cinque correnti, che saranno levati alla Deputazione del Boccadego.

E parimenti rapporto all'elezione de' Giurati di Giustizia, o sia Presidenti alle Vettovaglie, apparterrà al Minor Consiglio di far la nomina di sei individui fra' Consiglieri, perchè fra questi con la pluralità dei voti del Consiglio Maggiore vengano eletti i quattro, che saranno creduti i più idonei, e

la

la loro durata sarà di mesi quattro, e con la solita contumacia.

Con dichiarazione, che in costanza del loro officio non potranno percepire alcun benefizio dipendente dalla sotte: e lo stesso dovrà intendersi per il .tre Capitani sopra dichiarati.

Ricondotta, ed elezione de' Ministri salariati liberali e meccanici.

CAPITOLO DECIMOTERZO.

TUtti li Ministri dei Consigli, Cancellieri della Rocca, e del Collegio di Sanità, Medici, Chirurghi, ed ogni altro stipendiato, tanto liberale che mecanico, dovranno esser ricondotti ogni triennio con due terzi de' voti del Consiglio Minore ridotto al numero di 14. almeno; intendendosi cominciato il loro triennio il primo Gennaro 1795. M. I.: e tanto la Parte admissiva, che esclusiva della ricondotta dovrà esser prodotta al Consiglio Maggiore ridotto al numero di 60. almeno, per esser approvata con la pluralità dei voti; coficchè vi sieno due Parti affermative per la ricondotta nel carico, e due Parti negative per la esclusione dal carico stesso.

Con dichiarazione però, che se nel Consiglio Minore la Parte della ricondotta fosse affermativa, e quella del Consiglio Maggiore negativa, in tal caso dovrà esser portata in due altre successive riduzioni del Consiglio Maggiore: e se anche in ambedue le medesime fossa preso negativamente, allora s' intenderà escluso quel salariato del suo carico.

E parimenti, se la Parte del Consiglio Minore fosse negativa, e affermativa quella del Consiglio Maggiore, dovrà anche l' affermativa esser riprodotta ancora per due volte alla ballottazione del Consiglio Maggiore: e quando sia preso sempre egualmente, s' intenderà admessa la ricondotta indipendentemente dal Minor Consiglio.

Ac-

Accadendo poi l'elezione di qualunque Miniſtro, o ſalariato, dovranno precedere i ſoliti pavici: e non potranno gli aſpiranti eſſer ammeſſi alla concorrenza nel Conſiglio Maggiore, ſe non avranno l'approvazione del Minor Conſiglio con Parte preſa con due terzi dei ſuoi voti; e ſarà debito dello ſteſſo di informare ſulla probità, ed idoneità de' concorrenti.

Aggregazioni.

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

AL ſolo Conſiglio Maggiore reſterà la piena facoltà di aggregar nuove Famiglie, tanto in eſtinzione di Famiglie originarie, quanto di eſtraordinarie aggregazioni; ſempre però coi metodi, e ſtrettezze ſtabilite, e previo l'eſame da farſi della civiltà, e prerogative degli aſpiranti volute dalle Leggi, e da eſſer riconoſciute ed approvate con i quattro quinti dei voti del Minor Conſiglio ridotto in numero di 14. almeno.

Elezioni del Conſiglio Maggiore.

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

DAl Conſiglio Maggiore ſaranno pure eletti per ſcrutinio gl' Inſpettori alla Commiſſaria Berlendis, li Sopraintendenti alle Cauſe Pie, i Deputati alla Commiſſaria Benatti, i Cuſtodi della SS. Spina, i Protettori del venerando Monaſtero di Loreto, i Depurati al nuovo Oſpitale, alla Dottrina Criſtiana, alla Pace, al Fontico, al Teatro, ed alla Camera dei Pegni, ſempre colla durata di tre anni, e coll'alternativo cambio della metà per volta, come ſi è detto delle Deputazioni del Minor Conſiglio.

Tut-

Tutti gli Offici dei Reviſori ai Conti della Camera, di Conſole Teſoriere, Capitani della Garzona e Caſamatta, Sindici, Maſſaro, Scrivani di Camera, Scrivano della roba di S. E., Scrivano di Mercato, e di Legne, i Peſadori di Balle, Sopraſtante, Ragionati, Ingroſſadori, Inquiſitori, Cancellieri, Laici, Savj, Camerario dei Pegni, Taſſadori alle Scritture ſaranno eſtratti a ſorte, come in preſente, ed avranno il ſolito onorario.

Anzi le utilità de' Conſoli per la vendita de' pegni ſaranno applicate a vantaggio dei Sindici; e l'onorario del Sopraſtante, dello Scrivano di Camera, e degli Inquiſitori ſarà accreſciuto ſino alle lire trenta.

Reſtano annullate le natutali incombenze de' Sindici, degli Statutarj, del Maſſaro, e dei Ragionati, commeſſe al Minor Conſiglio, ed alle Deputazioni elette per ſcrutinio.

Reſa de' Conti.

CAPITOLO DECIMOSESTO.

TUtti quelli, che nell'eſercizio delle funzioni civiche maneggeranno danaro, ſaranno tenuti a render conto nei tempi già ſiſſati dalle Provviſioni ſtatutarie.

E paſſato eſſendo il tempo dalle medeſime ſtabilito, gli eſercenti del corpo del Conſiglio, ſieno Eſattori, Caſſieri, o Deputati, ſi ſcriveranno in una tabella come diſettivi, e ſaranno eſcluſi per tutto il tempo, che reſteranno regiſtrati nella medeſima, da qualunque officio ed utilità, ed anche dal Corpo del Minor Conſiglio, il qual ogni quattro meſi prenderà in eſame la tabella ſteſſa per quei provvedimenti, che ſi credeſſero opportuni, onde obbligare nei modi più forti i contumaci debitori alla reſa di conti, ed alla ſoddisfazione dei loro debiti: al che dovranno eſſer ſimilmente aſtretti nelle forme

me legali anche quei debitori, che non foffero del Configlio, ninna eccezione in contrario.

Affinchè il Minor Configlio non poffa giammai abufare delle facoltà allo ftefso conferite con la preſente Terminazione, dovranno dal Configlio Maggiore in cadann anno eſſer eletti per ſcrutinio due Sindici Deputati dal nnmero di quei Cittadini, che non intervennero nell'anno ſteſſo nel Minor Configlio; il cui dovere ſarà di eſaminare l' annuale Bilancio d' Ingreſſo ed uſcita della rendite della Città, con il confronto e regiſtro di tutte le amminiſtrazioni, e conti fatti dal Deputati del Minor Configlio, per eſporlo poi a notizia di ogni Cittadino nella Cancellatia della Città, e poſcia portarlo all'approvazione del Configlio Maggiore, onde vi ſia un documento perenne e legale dell' annua amminiſtrazione.

La preſente Riforma, approvata che ſia dall' Eccellentiſs. Senato, durerà inalterabile per un triennio almeno; dopo il quale, ſe l'eſperienza faceſſe conoſcere la neceſſità di applicarvi nna qualche nnova provvidenza per la ſua miglior coeformazione, poſſa queſta nell'ultimo quadrimeſtre del terao anno eſſere propoſta dalla Preſidenza del Minor Configlio ridotto al numero di 14. almeno; ed allorchè foſſe preſa, ed adottata in tre ſucceſſive Riduzioni con due terzi di voti del Minor Configlio, allota dovrà eſſer prodotta al Configlio Maggiore, ed adottata con la pluralità de' ſuoi voti, e raſſegnata poſcia alla Sovrana approvazione, onde abbia il carattere, e la forza di legge.

Nel caſo però, che nella ptima ballottazione del Configlio Maggiore non foſſe accolta la nuova provvidenza con la maggiotanza de' voti, dovrà in ſegnito eſſer riprodotta alla ballottazione in due altre ſucceſſive Riduzioni: e ſe non foſſe adottata neppur nella terza ballottazione del Configlio Maggiore, reſta in tal caſo accordata la facoltà al Configlio Minore di raſſegnare per le vie ordinarie la pendenza al Magiſtrato Noſtro de' Rev.ti Reg.ri delle Pubbli-

che

bliche Entrate per le relative salutari deliberazioni. Sic mandamus &c.

Dal Magistrato de' Rev.ri Reg.ri dell'Entrate Pubbliche fudderto li 22. Marzo 1794.

(BORTOLAMIO GRADENIGO 1.° R. R.

(GIROLAMO SAVORGNAN R. R.

(ANDREA DA LEZZE 4.° R. R.

Agostin Agazzi Segret.

Francesco di Tacco Avvoc. Fisc.

1794. 22. Maggio.
Approvata con Decreto dell'Eccmo Senato.

Bernardino Agazzi Segret.

Tratta dall'autentica esistente nel Magistrato Eccmo de' Rev.ri Reg.ri dell'Entrate Pubbliche fudderto &c.

Bernardino Agazzi Segret.

Decreto dell' Eccellentiſſimo Senato.

1794. 22. Maggio. In Pregadi.

Nell' eſercizio delle importanti ſue iſpezioni ſopra li Corpi della Terra Ferma, e li primarj ſingolarmente, rivolto il Magiſtrato de' Reviſori Regolatori dell' Entrate Pubbliche all' adempimento delle commiſſioni ingiontegli col Decreto 22. Marzo 1788. riguardo a quello di Belluno, taccoglieſi in ora dall' aggradita di lui Scrittura, come dopo lunghi e difficili ſtudj gli ſia finalmente riuſcito di ſcoprire, col mezzo d' un' accurata reviſione eſteſa al periodo di ſei anni, riflettibili diſordini invalſi in quella economica amminiſtrazione, pel difetto di molte neceſſarie diſcipline; e come tali diſordini debbanſi principalmente attribuire all' imperfezione di que' metodi, co' quali preſentemente ſi governa quel Civico Corpo.

Inutile pertanto il provvedere ai primi, quando non ſieno nello ſteſſo tempo corretti con opportuni regolamenti anco li ſecondi, riconobbe neceſſario il Magiſtrato predetto d' abbracciare gli uni e gli altri ne' ſuoi ſtudj: e quindi ne' primi articoli dell' accompagnata Terminazione ſono preſcritte, per tutte le varie figure, che hanno parte nella economia, quelle diſcipline, che ſono neceſſarie ad una cauta amminiſtrazione, e che ſono comunemente in uſo appreſſo gli altri Corpi; volendoſi inoltre rinovato l' Eſtimo, per una giuſta diſtribuzione de' pubblici peſi: ed in ſegnito con gli altri ſi ravviva l' antica inſtituzione d' un Minor Conſiglio; ſi ſtabiliſcono le regole per le riduzioni di queſto e del Maggiore, come pure per l' elezione delle cariche principali, laſciandoſi quelle di minor importanza all' antico metodo dell' eſtrazione, e l' ordine da tenerſi nel trattare gli affari, che appartengono all' uno e all' altro de' ſuddetti Conſigli, ed a tutti due inſieme.

Tali

Tali ſuggerite provvidenze dirette alle importanti enunciate viſte di redimer quella Città da' ſuoi preſenti ſconcerti, e di promuovere li poſſibili vantaggi, ſtutto ſi ſcorgono non ſolamente delle lunghe applicazioni del benemerito Magiſtrato, e della ſua molta eſperienza nelle materie, ma ancora delle particolari conoſcenze delli due probi ed iſtruiti Soggetti, che il Magiſtrato per procedere con maggior ſicurezza ha giudicato opportuno di far ricercare alla Città, e che dal voti della medeſima gli furono deſtinati, con quelle commiſſioni e facoltà, che all' oggetto ſi rendono neceſſarie.

Nel rendeſi a' Cittadini la meritata laude, anche per la cauta direzione da eſſi tenuta, accoglie il Senato la Terminazione medeſima, e l' approva in tutte le parti; adottando per altro l' avvertente conſiglio del Magiſtrato, che debba ſarſene un eſperimento pel corſo di tre anni, dopo de' quali farà della ſolita lodevole ſua diligenza il porgere alla Pubblica Autorità quelle modificazioni, che gli effetti della medeſima poteſſero far conoſcere convenienti.

Dovrà eſſa frattanto riportarne la piena ed inalterabile ſua eſecuzione; al qual effetto ſarà dal Magiſtrato traſmeſſa al pubblico Rappreſentante di Belluno accompagnata da quelle iſtruzioni, che ritroverà egli opportune. Mentre per fine ſi rileva con aggradimento l'opera laboriosa preſtata dai due Miniſtri Avvocato Fiſcale, e Ragionato, giuſta ſi riconoſce altresì la retribuzione ſtabilita dal Magiſtrato, e ſoddisfatta, ſecondo il ſolito, col danaro della Città predetta.

Gian Franceſco Buſenella Seg.

Tratta dal regiſtro Decreti eſiſtenti nel Magiſtrato Eccellentiſſimo de' R.mi R.ri dell'Entrate Pubbliche.

Bernardino Agazzi Seg.

Illuſtriſs. Sig. Padrone Oſſervandiſs.

Con piena ſoddisfazione degli animi Noſtri ſortita la Sovrana approvazione nell'unito Decreto dell'Eccellentiſſimo Senato 22 Maggio corrente della Terminazione ſiſtemante il governo politico ed economico di codeſta Città, eſteſa, dietro eziandio i lumi ſomministrati da codeſti benemeriti Nobili Commiſſionati Co: Damiano Miari, e Co: Giacomo Campana Cav., traſmettiamo a V. S. Illuſtriſſima in autentica copia la Terminazione ſteſſa coll'approvativo Decreto, affinchè da lei paſſato alli Rappreſentanti di detto Civico Corpo, gli ecciti al più eſatto ſuo adempimento, loro rimarcando il tenore delle indulgenti pubbliche deliberazioni, che hanno il ſolo oggetto del miglior eſſere avvenire della loro Patria.

Affinchè poi dai paſſati amministratori poſſa eſſer riſpoſto ſui fogli di obbiezione traſmeſſi a codeſta parte nelle noſtre lettere 8. Giugno del paſſato anno, rimettiamo, preſcindendo in queſto caſo dai metodi in vigor di legge, tutti i libri, e fondamenti, che furono inſervienti alla Reviſione, e deſcritti nell'unito eſatto inventario; li quali per altro ad ogni richieſta dovranno eſſerci riſpediti: e ſarà dovere delli detti amministratori il far giungere al Magiſtrato entro il periodo di due meſi tutto quello crederanno di poter addurre in giuſtificazione dei rilievi di Reviſione apparenti a loro carico. Delle preſenti attenderemo dall'eſattezza di V. S. Illuſtriſſima li dovuti riſcontri, e le auguriamo felicità.

Dal Magiſtrato de' R. R. delle Entrate Pubbliche li 30. Maggio 1794.

(GIROLAMO SAVORGNAN R. R. e Colleghi.